

Accertamento con adesione: guida a termini, procedura e vantaggi

SINTESI OPERATIVA

Dopo la riforma del contraddittorio preventivo, il termine per chiedere l'accertamento con adesione varia in base alla fase: 30 giorni dallo schema di atto, oppure 15 giorni dall'atto definitivo, con sospensione di 30 giorni del termine per ricorrere. Per gli atti esclusi dal contraddittorio resta la sospensione di 90 giorni. La scelta va coordinata con difese, ravvedimento e adesione al PVC, perché una procedura può precluderne un'altra; le sanzioni scendono di regola a un terzo del minimo, o a un sesto con adesione integrale al PVC.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Dopo la riforma del contraddittorio preventivo non esiste un unico termine per chiedere l'adesione. Se il contribuente riceve uno schema di atto può presentare l'istanza entro 30 giorni; se attende l'atto definitivo, in presenza dei presupposti di legge ha soltanto 15 giorni e beneficia di una sospensione di 30 giorni del termine per ricorrere. Per gli atti non soggetti al contraddittorio preventivo resta, invece, la sospensione di 90 giorni. La scelta va coordinata con deduzioni difensive, ravvedimento operoso e adesione integrale al PVC, perché l'attivazione di una procedura può rendere non praticabile quella successiva. L'accordo ordinario riduce di regola le sanzioni a un terzo del minimo, mentre l'adesione integrale al PVC le porta a un sesto.

COS'È E A COSA SERVE

L'accertamento con adesione, disciplinato dal [D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218](#), è un procedimento amministrativo nel quale il contribuente espone le proprie ragioni e l'ufficio può rideterminare imponibili, imposte, interessi e sanzioni. L'atto sottoscritto non è impugnabile dal contribuente e non è modificabile o integrabile dall'ufficio, salvo le specifiche ipotesi di ulteriore accertamento previste dalla legge.

Nella procedura ordinaria, le sanzioni riferite ai tributi e ai periodi d'imposta definiti si applicano, di regola, nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. Restano fuori dalla riduzione, tra l'altro, le sanzioni applicate in sede di liquidazione automatizzata e quelle relative alla mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste dell'ufficio espressamente escluse dall'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 218/1997.

L'AMBITO APPLICATIVO

L'istituto riguarda le imposte sui redditi, l'IVA, l'IRAP, le ritenute, le imposte sostitutive e, secondo le regole del Titolo II del D.Lgs. 218/1997, le imposte di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecaria, catastale e gli altri tributi indiretti indicati dalla disciplina. Non ogni atto di liquidazione o di riscossione è tuttavia definibile: occorre verificare la natura sostanzialmente accertativa dell'atto e la disposizione applicabile.

Per gli atti di recupero relativi a crediti d'imposta non spettanti o inesistenti, emessi dal 30 aprile 2024, l'adesione è ammessa secondo le regole introdotte dal D.Lgs. 13/2024. Le somme devono essere versate integralmente entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, senza rateazione e senza compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Per i tributi locali, il Comune può introdurre l'accertamento con adesione nell'esercizio della propria potestà regolamentare. Prima di avviare la procedura occorre quindi controllare il regolamento dell'ente impositore, che può disciplinare presupposti e modalità applicative nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

IL LEGAME CON IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

L'art. 6-bis della L. 212/2000 impone, per gli atti autonomamente impugnabili che non rientrano nelle esclusioni, la comunicazione di uno schema di atto e l'assegnazione di un termine non inferiore a 60 giorni per presentare controdeduzioni o accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'accertamento definitivo non può essere adottato prima della scadenza di tale termine, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Non è corretto limitare le esclusioni ai soli accertamenti fondati sullo scambio automatico di dati. Il [D.M. 24 aprile 2024](#) individua diverse categorie di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale escluse dal contraddittorio. Opera inoltre l'esclusione in caso di fondato pericolo per la riscossione, che deve essere specificamente motivato.

Dopo la comunicazione dello schema, il contribuente può presentare domanda di adesione entro 30 giorni. In alternativa può formulare deduzioni difensive nel termine assegnato. Se le osservazioni fanno emergere i presupposti per una possibile definizione, l'ufficio può formulare l'invito a comparire previsto dall'art. 6, comma 2-ter, del D.Lgs. 218/1997.

I TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA

I termini dipendono dal momento in cui viene attivata la procedura e dalla soggezione dell'atto al contraddittorio preventivo. La distinzione è essenziale perché la sospensione del termine per ricorrere opera soltanto dopo la notifica di un atto impugnabile, non dopo la semplice comunicazione dello schema.

SITUAZIONE	TERMINE PER LA DOMANDA	EFFETTO SUL TERMINE PER RICORRERE
Atto non soggetto al contraddittorio preventivo	Entro il termine previsto per proporre ricorso	Sospensione di 90 giorni, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 218/1997
Schema di atto soggetto al contraddittorio preventivo	Entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema	Non applicabile: lo schema non è ancora un atto autonomamente impugnabile
Atto definitivo preceduto dallo schema, quando non opera una preclusione	Entro 15 giorni dalla notifica dell'atto	Sospensione di 30 giorni
Processo verbale di constatazione definito integralmente ai sensi dell'art. 5-quater	Comunicazione entro 30 giorni dalla consegna del PVC	Non applicabile: è una procedura speciale anteriore all'atto impositivo

Attenzione: la sospensione di 90 giorni del termine per ricorrere si cumula con la sospensione feriale dei termini processuali, per espressa previsione dell'art. 7-quater, comma 18, del D.L. 193/2016. La pausa feriale non si applica invece ai termini amministrativi anteriori all'atto impugnabile, come i 30 giorni per chiedere l'adesione dopo lo schema e il termine assegnato per le deduzioni difensive.

QUANDO LA SECONDA DOMANDA NON È AMMESSA

Il contribuente che ha già chiesto l'adesione dopo lo schema di atto non può presentare una nuova istanza dopo la notifica dell'accertamento definitivo. Il correttivo approvato con il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, in vigore dal 13 giugno 2025, ha coordinato ulteriormente le preclusioni.

La domanda successiva all'atto definitivo non è ammessa anche quando il procedimento di adesione sia stato attivato, in esito alle osservazioni sullo schema, su iniziativa concorde dell'ufficio e del contribuente, oppure quando il contribuente abbia già presentato istanza durante accessi, ispezioni o verifiche ai sensi dell'art. 6, comma 1. Questa preclusione va riferita alla seconda istanza proposta dopo l'atto: la domanda presentata durante la verifica non impedisce, di per sé, di chiedere l'adesione entro 30 giorni dallo schema successivamente comunicato.

IL RAPPORTO CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

La presentazione della domanda di adesione non rende sempre e in assoluto impossibile qualsiasi ravvedimento. La valutazione cambia in base alla data della violazione, allo stato del controllo e alla specifica riduzione invocata. Per le



Studio
Sabatino
Pizzano
20122
via
Sant'Alessio,
5,
20130

STUDIO PIZZANO

violazioni commesse dal 1° settembre 2024, l'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 contempla espressamente il ravvedimento dopo lo schema di atto: la sanzione è ridotta a un sesto del minimo se lo schema non è stato preceduto da PVC e a un quarto se è stato preceduto da PVC, ma soltanto se non è stata presentata la domanda di adesione prevista dall'art. 6, comma 2-bis.

L'ADESIONE INTEGRALE AL PVC

Per i processi verbali di constatazione emessi dal 30 aprile 2024, l'art. 5-quater del D.Lgs. 218/1997 consente di aderire integralmente ai rilievi entro 30 giorni dalla consegna. L'adesione può essere incondizionata oppure subordinata alla rimozione di errori manifesti, ma deve comunque riguardare tutte le violazioni definibili e tutti i periodi d'imposta compresi nel verbale.

Il vantaggio è più elevato rispetto all'adesione ordinaria: le sanzioni previste dagli artt. 2, comma 5, e 3, comma 3, sono ridotte alla metà e risultano quindi pari a un sesto del minimo. In contropartita, manca una vera trattativa sul merito dei rilievi. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla notifica dell'atto di definizione.

PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO E VERSAMENTI

L'accordo ordinario si perfeziona con il pagamento dell'intero importo o della prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione. L'art. 9 del D.Lgs. 218/1997 collega infatti il perfezionamento al versamento previsto dall'art. 8, non alla sola sottoscrizione dell'atto.

Il contribuente può scegliere fino a 8 rate trimestrali di pari importo, elevate a 16 quando le somme dovute superano 50.000 euro. Le rate successive alla prima scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Per la rateazione ordinaria dell'accertamento con adesione, gli interessi sulle rate successive sono applicati al tasso annuo del 3,5 per cento previsto dall'art. 6 del [D.M. 21 maggio 2009](#), dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata. Il tasso legale, pari all'1,60 per cento dal 1° gennaio 2026, rileva invece nei casi in cui la disciplina speciale lo richiama espressamente, come nell'adesione integrale al PVC.

Gli atti di recupero relativi a crediti d'imposta non spettanti o inesistenti costituiscono un'eccezione: non sono ammessi né la rateazione né il pagamento mediante compensazione. La stessa limitazione opera nell'adesione al PVC quando la definizione riguarda crediti d'imposta o agevolativi indebitamente utilizzati in compensazione.

IL LIEVE INADEMPIMENTO E LE RATE SUCCESSIVE

L'omesso pagamento integrale o della prima rata entro 20 giorni impedisce il perfezionamento, salvo i margini del lieve inadempimento disciplinati dall'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973. Non preclude il perfezionamento il ritardo non superiore a 7 giorni nel versamento della prima o unica soluzione. È inoltre tollerata una carenza non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro.

Il lieve inadempimento resta comunque sanzionabile. L'iscrizione a ruolo può essere evitata regolarizzando tempestivamente la violazione secondo le regole del ravvedimento. Se, dopo il perfezionamento, una rata diversa dalla prima non viene pagata entro la scadenza di quella successiva, si decade dalla rateazione residua: l'accordo resta valido, ma l'ufficio procede al recupero degli importi ancora dovuti, con interessi e sanzione per l'inadempimento.

I VANTAGGI E I LIMITI DELLA DEFINIZIONE

Il vantaggio principale consiste nella riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo, oltre all'eventuale rideterminazione della maggiore imposta nel confronto con l'ufficio. L'adesione consente inoltre di programmare il pagamento fino a 8 o 16 rate, salvo le eccezioni esaminate.

Non è invece corretto affermare che l'adesione ordinaria neutralizzi sempre la recidiva. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, l'art. 7 del D.Lgs. 472/1997 esclude dall'aumento per recidiva le violazioni definite mediante ravvedimento operoso o adesione integrale al PVC, non in via generale quelle oggetto di accertamento con adesione ordinario.



In sede di adesione, le regole sul concorso e sulla continuazione delle sanzioni si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. Non è quindi possibile costruire un unico cumulo giuridico trasversale a imposte e annualità differenti.

GLI EFFETTI IN AMBITO PENALE

L'accordo, da solo, non estingue il reato tributario e non determina automaticamente una riduzione della pena. Ai sensi dell'art. 13-bis del D.Lgs. 74/2000, fuori dai casi di non punibilità, le pene possono essere diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie quando il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è integralmente estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito di accertamento con adesione.

Il pagamento del debito assume rilievo anche per l'accesso all'applicazione della pena su richiesta delle parti, nei limiti e con le eccezioni stabiliti dall'art. 13-bis. Dopo il D.Lgs. 87/2024, le sentenze tributarie definitive e gli atti di definitivo accertamento delle imposte, anche conseguenti all'adesione, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto. Il giudice penale conserva tuttavia la propria autonomia valutativa: l'atto di adesione non costituisce una prova legale vincolante della responsabilità penale.

GLI EFFETTI SUI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La definizione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Il caso più ricorrente riguarda i contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti e alla Gestione separata INPS, determinati nel quadro RR.

Sui maggiori contributi risultanti dall'adesione non si applicano sanzioni e interessi. Le somme contributive devono però essere incluse nel pagamento necessario al perfezionamento, secondo le indicazioni contenute nell'atto e nei modelli di versamento predisposti dall'ufficio.

COSA CONVIENE FARE IN PRATICA

Alla ricezione di uno schema di atto occorre ricostruire immediatamente le contestazioni, i documenti disponibili e le possibili riduzioni sanzionatorie. La decisione tra deduzioni difensive, adesione e ravvedimento non deve essere presa considerando soltanto la percentuale delle sanzioni: contano anche la solidità della pretesa, l'eventuale presenza di un PVC, la possibilità di rateizzare e i riflessi penali o contributivi.

Prima di presentare l'istanza è opportuno predisporre un prospetto con almeno quattro dati: maggiore imposta contestata, sanzioni nelle diverse alternative, interessi dovuti e calendario dei pagamenti. Va poi verificata l'esistenza di precedenti attivazioni della procedura, perché dal 13 giugno 2025 le preclusioni alla seconda domanda dopo l'atto definitivo sono più ampie. Infine, dopo il perfezionamento, ogni scadenza deve essere monitorata: l'accordo chiude la contestazione, ma non protegge dagli effetti del mancato pagamento delle rate.



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (05/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO

PIZZANO